

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3273

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1998

—————

Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

—————

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge:	
Titolo I. - Ordinamento	» 6
Capo I. - Fini e compiti	» 6
Capo II. - Strutture	» 11
Titolo II. - Ordinamento finanziario e contabili - Controlli	» 17
Capo I. - Programmi e bilanci	» 17
Capo II. - Patrimonio e contabilità	» 19
Capo III. - Controlli	» 23
Titolo III. - Ordinamento del personale	» 25
Titolo IV. - Collegamenti istituzionali e partecipazione popolare	» 26
Tabella A	» 31
Tabella B	» 31
Tabella C	» 32

ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo che il servizio reso dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in termini di sicurezza pubblica ai cittadini, debba essere assicurato confermandone la sua configurazione nazionale al fine di garantire in modo uniforme su tutto il territorio ed a ogni cittadino la sicurezza, conservandone gli attuali profili istituzionali e riformandone l'organizzazione per rispondere in modo più adeguato ai continui bisogni della collettività.

Il progetto di riforma del servizio, che si tenta di perseguire da oltre un decennio, si fonda principalmente sull'esigenza di dare risposte compiute alla notevole disorganicità delle norme legislative che lo regolamentano, al mancato riconoscimento politico e giuridico della natura sociale del servizio, all'esiguità delle risorse di cui dispone e all'inadeguatezza del suo assetto ordinamentale, strutturale ed organizzativo.

Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione si basa soprattutto, sulla necessità di affermare i seguenti principi funzionali: netta separazione della responsabilità politica da quella gestionale del servizio; attribuzione di un'ampia sfera di autonomia gestionale alla dirigenza tecnica centrale e periferica; affermazione del metodo programmatico dell'attività con la conseguente valutazione dei risultati al fine di qualificare l'intervento pubblico; realizzazione di un forte decentramento del servizio per il conseguimento degli obiettivi e l'assolvimento dei compiti istituzionali; superamento dell'attuale assetto burocratico e configurazione di un modello autonomo e funzionale alla stregua di quelli già peraltro realizzati in taluni servizi pubblici.

Si potranno così creare, le condizioni, nel rispetto delle prerogative istituzionali, per un funzionale raccordo operativo tra le

strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le altre organizzazioni o enti che operano al centro ed in periferia nelle varie fasi di protezione civile.

L'articolato definisce il servizio nell'ambito del Ministero dell'interno; ne riconosce la natura sociale e quindi lo assicura in tutto il territorio in modo uniforme; definisce con precisione i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deputato ad assolvere al servizio; prefigura un modello funzionale di azienda erogatrice di servizi nella fattispecie di tipo essenziale per i cittadini, separa nettamente la responsabilità politica da quella gestionale tramite la creazione di un comitato amministrativo, con il compito di programmare l'attività anche in termini pluriennali e verificarne l'attuazione, regolamentato da un proprio statuto affidando così al Corpo ampia autonomia amministrativa gestionale sia a livello centrale che periferico.

In sostanza, con questo testo, si è tradotto sotto forma di articolato di legge, quanto da sempre affermato da tutti, in termini di prospettiva e, per ultimo, ribadito nelle linee guida del protocollo d'intesa tra il Governo e le organizzazioni sindacali confederali il 18 marzo 1997.

Peraltro, i concetti sopra espressi, non contrastano in termini generali sia con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che con la legge 15 marzo 1997, n. 59, cosiddetta «legge Bassanini».

Ciò, per affermare che le analisi, le valutazioni le risoluzioni degli annosi problemi del Corpo, che da tempo sono dibattuti, sono attuali e corretti e la loro qualità oggi è avvalorata perchè in sintonia con la cultura politica riformista e prevalente delle stesse recenti leggi dello Stato.

La legge Bassanini infatti, opera un forte decentramento a Costituzione invariata, e normativamente, si prefigge di realizzare un «federalismo possibile» in attesa di ulteriori sviluppi dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, che allo stato attuale, anche a seguito di migliaia di emendamenti al testo base ed in relazione al clima politico generale, fanno prevedere tempi non rapidi di realizzazione.

La prima scelta che viene indicata nella legge Bassanini è quella di definire con precisione quali debbono essere le materie che rimangono di competenza dello Stato per poi conferire alle regioni e agli enti locali le competenze restanti.

Più propriamente alle amministrazioni centrali rimangono quei compiti strettamente correlati a interessi di rilievo nazionale.

In riferimento sia ai principi della Costituzione (articolo 117) che all'articolo 1 comma 3, lettera l), della legge n. 59 del 1997 si evince che il servizio reso dal Corpo è tra le materie di rilievo nazionale, peraltro confermato dello stesso Governo nel citato protocollo d'intesa del marzo scorso e quindi non conferibile nè alle regioni nè alle autonomie locali. In subordine poi, qualora si volessero applicare i contenuti del comma 4, lettera c), dello stesso articolo, dovrebbe essere confermata la caratteristica nazionale del servizio.

La legge Bassanini prevede altresì la riforma dell'amministrazione centrale a partire dalla Presidenza del Consiglio che sarà concepita solo come struttura di supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio e consequenzialmente tutte quelle funzioni che non siano di indirizzo e di coordinamento saranno trasferite ai Ministeri, alle regioni, a enti, eccetera.

Prevede infine, la riforma dei Ministeri in parallelo con la riforma del bilancio dello Stato basandosi su criteri di omogeneità di attribuzioni, responsabilità gestionale, accorpamento di più direzioni generali anche tra diversi Ministeri, trasformando le mede-

sime in aziende di servizi, dipartimenti, agenzie, eccetera.

I sintetici tratti appena delineati, di talune parti della legge Bassanini, confermano che la impostazione e i contenuti del nostro progetto di riforma del servizio sono in linea con il processo di riforma generale dello Stato.

Pertanto, il testo presentato è attuale e valido e questo riteniamo debba rappresentare per il Governo la linea riformatrice di una branca così importante della pubblica amministrazione.

Peraltro, tale impostazione, oltre ad essere avvalorata dal Governo, trova l'assenso dei sindacati unitari. Questi infatti, con la nota inviata nei mesi scorsi ai Ministri Bassanini e Napolitano, confermano la configurazione nazionale del Corpo, nell'ambito dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato nel contesto dell'attuale Ministero dell'interno. Tale Ministero, nel caso si sopprimesse la funzione svolta dai Vigili del fuoco rimarrebbe di fatto un Ministero di polizia con le conseguenti ovvie implicazioni politiche.

I ragionamenti esposti tendono di fatto ad avvalorare l'affermazione che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge innanzitutto un servizio essenziale di natura sociale, da assicurare uniformemente sul territorio e da garantire costituzionalmente ai cittadini e, in secondo luogo, che un modello funzionale di azienda erogatrice di servizi è il più appropriato per un servizio come quello dei Vigili del fuoco nel quale il metodo programmatico e l'autonomia gestionale sono i cardini per una risposta adeguata in efficienza ed efficacia ai cittadini.

Siamo convinti che sia necessario realizzare la riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indipendentemente da quando e se si revisionerà il sistema generale di protezione civile, al quale il contributo del Corpo potrà essere senz'altro migliore se lo stesso sarà messo in grado di funzionare attraverso una riforma che non ingeneri ulteriori confusioni o sovrappo-

sizioni di funzioni con altre organizzazioni pubbliche o private.

Su queste basi riteniamo che il Governo possa dare una reale e qualificata risposta alle problematiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al bisogno di sicurezza dei cittadini,

Il progetto di riforma previsto è nostra convinzione che debba essere realizzato a prescindere ed indipendentemente dalla revisione del sistema generale di protezione civile che espleta la sua funzione pubblica in modo composito con il concorso delle istituzioni, degli enti, dei volontari, eccetera.

Infatti, il Corpo opportunamente riformato, oltre che migliorare la risposta ordinaria alle esigenze della collettività in termini di sicurezza dovrà fornire la sua opera al si-

stema di protezione civile in relazione alle sue competenze e alle sue prerogative istituzionali, evitando contrapposizioni con altre istituzioni od organismi oggi presenti nel corso dell'espletamento dell'attività di istituto.

Si dovrà evitare, che nel tentativo di risanare il sistema di protezione civile si intervenga sul Corpo nazionale prefigurandone un analogo modello organizzativo, quando, come è noto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una componente pur fondamentale della funzione pubblica della protezione civile e non dell'intero sistema. Diversamente all'interno del sistema di protezione civile dovrebbero essere comprese organicamente tutte le sue componenti (regioni ed autonomie locali, Forze dell'ordine, Esercito, Sanità, volontari, eccetera).

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I ORDINAMENTO

CAPO I.

FINI E COMPITI

Art. 1.

(Fini)

1. La presente legge disciplina il servizio di protezione delle persone e dei beni in situazioni di danno o pericolo caratterizzate dalla repentinità o dalla presenza di cause anomale o difficilmente prevedibili nell'ambiente e nelle attività produttive e che comportino la necessità dell'intervento tecnico urgente.

2. Al servizio provvede il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «il Corpo», che svolge la propria attività in coordinamento con quella dei competenti uffici dello Stato, degli enti locali e degli altri organismi, pubblici e privati, comunque interessati all'assetto territoriale, alla protezione e alla sicurezza delle persone e dei beni.

3. Il servizio deve essere prestato sviluppando al massimo l'attività di prevenzione, assicurando l'efficacia operativa in ogni parte del Paese in rapporto alle diverse condizioni territoriali, promuovendo la partecipazione dei cittadini e garantendo il più elevato grado di sicurezza e salute dei lavoratori addetti al servizio.

Art. 2.

(Compiti)

1. Nel rispetto dei principi e per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 1, il Corpo:

a) effettua l'intervento tecnico urgente per quanto attiene:

1) alla estinzione degli incendi e alle altre situazioni di pericolo per la collettività e l'ambiente;

2) alla protezione dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

3) al salvataggio di persone vittime di sinistri ed alla ricerca dei dispersi in occasione degli stessi;

4) al recupero e alla preservazione dei beni di particolare e primario interesse per la collettività;

b) provvede all'espletamento dei servizi antincendio ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e della legge 13 maggio 1940, n. 690, e successive modificazioni;

c) definisce i piani, in rapporto alle particolari caratteristiche territoriali, per effettuare il soccorso tecnico urgente con il massimo di efficacia;

d) esegue opere ed adotta misure indispensabili, richieste dallo stato di necessità, per consentire il soccorso;

e) formula proposte al Ministro dell'interno, di seguito denominato «il Ministro» in ordine alla determinazione dei tipi degli stabilimenti industriali, depositi, e simili, tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificandone la dotazione minima di personale e di materiale da adibire a tale servizio nonchè le relative caratteristiche tecniche;

f) formula proposte al Ministro in ordine alla determinazione della dotazione minima di personale, della consistenza e delle caratteristiche tecniche dei mezzi da adibire al servizio antincendi nei porti ed aeroporti,

ove, a termini di legge, l'espletamento del servizio non sia demandato al Corpo;

g) effettua e promuove ricerche, studi e sperimentazioni di carattere tecnico-scientifico inerenti la propria attività;

h) concorre, in caso di eventi calamitosi, alla prestazione del soccorso tecnico urgente, al pronto intervento di prima assistenza alle popolazioni e alla predisposizione di piani operativi per il coordinamento degli interventi di soccorso di competenza del Corpo con quelli di altre pubbliche amministrazioni, alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

i) concorre, d'intesa con gli organismi competenti, nell'attuazione di misure a tutela dell'ambiente, nei confronti di ogni forma di inquinamento;

l) collabora all'estinzione degli incendi dei boschi nelle situazioni di cui all'articolo 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47;

m) espleta il controllo sui sistemi di prevenzione negli impianti, nelle installazioni, negli uffici civili, industriali e commerciali, nei quali si svolgono attività che presentano rischi di incendio;

n) concorre alla predisposizione di sistemi per la sicurezza del lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e la protezione delle popolazioni e dell'ambiente, per quanto concerne in particolare:

1) il conseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale;

2) la difesa del territorio e la protezione delle popolazioni dai grandi rischi potenziali connessi alla utilizzazione di impianti ad alto livello di pericolosità;

3) le tecniche di costruzione nelle zone sismiche; la difesa contro gli inquinamenti; ogni altra attività delle regioni e degli enti locali in materia di prevenzione;

o) provvede al reclutamento, alla formazione e alla specializzazione del personale del Corpo;

p) istruisce e addestra i cittadini volontari da utilizzare nel soccorso tecnico;

q) concorre alla preparazione delle unità antincendi per le Forze armate;

r) svolge gli accertamenti tecnico-sanitari nei confronti del personale del Corpo al fine di una più efficace prevenzione delle malattie professionali;

s) promuove e mantiene, previa autorizzazione del Ministro, rapporti con organizzazioni ed enti internazionali del settore;

t) fornisce a terzi, in Italia e all'estero, consulenza, assistenza tecnica, studio, progettazione, costruzione e gestione temporanea di impianti e servizi, nei settori di competenza, nei limiti delle direttive e delle procedure stabilite dal Ministro e dalla Unione europea.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro sentito il comitato amministrativo di cui all'articolo 5, un decreto legislativo inteso a disciplinare i poteri e le responsabilità del Corpo per i casi in cui si debba procedere, nel corso o in relazione all'espletamento di soccorsi tecnici urgenti:

a) all'evacuazione immediata di edifici ed aree in cui è necessario effettuare le operazioni di soccorso;

b) all'utilizzo di strumenti e materiali disponibili nell'area di intervento e indispensabili per il soccorso;

c) all'abbattimento e alla modificazione di strutture urbanistiche, ove ciò sia essenziale per il migliore e più rapido svolgimento del soccorso. Nell'emanazione del decreto legislativo saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

1) gli interventi devono essere contraddistinti dalla necessità e dall'urgenza di provvedere alla tutela della pubblica incolumità e dall'impossibilità di informare tempestivamente le competenti autorità statali e locali, alle quali, comunque, deve essere data immediata notizia degli interventi effettuati;

2) in ogni caso le misure tecniche urgenti devono essere adottate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuri-

dico e fermi restando i poteri di ordinanza spettanti alle autorità statali e locali;

3) devono prevedersi particolari disposizioni in tema di responsabilità amministrativo patrimoniale personale operante, stabilendo comunque che, nei riguardi del personale chiamato a svolgere l'intervento tecnico urgente, il risarcimento è limitato solo ai casi di danni arrecati per dolo o colpa grave;

4) devono prevedersi, nel rispetto delle norme della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'ordinamento, criteri per l'adeguato ristoro del pregiudizio economico subito dalla proprietà privata;

5) devono altresì determinarsi, in armonia con la normativa vigente, misure cautelative a garanzia dei diritti patrimoniali dei terzi che possono essere pregiudicati dall'intervento tecnico urgente.

Art. 3.

(Statuto)

1. Il Corpo è retto da un proprio statuto che ne regola l'organizzazione e il funzionamento nel rispetto di quanto disposto dalle norme della presente legge.

2. In particolare, lo statuto prevede:

a) la specificazione delle attività del Corpo connesse all'espletamento dei compiti indicati nell'articolo 2;

b) l'ordinamento generale del servizio del Corpo, assicurando la modularità organizzativa in relazione agli indirizzi dei programmi generali, il decentramento funzionale e territoriale e, per quanto possibile, l'impiego di schemi e tecniche operative e organizzative per la valutazione del rapporto: costi-risultati;

c) disposizioni intese a garantire autonomia ai centri di ricerca e studi, nell'ambito della programmazione generale e settoriale, nonchè a prevedere forme di consultazione del personale tecnico in sede di elaborazione dei dati;

d) gli atti fondamentali e di carattere generale deliberati dal comitato amministrativo, da sottoporre all'approvazione del Ministro, fra i quali in ogni caso i bilanci, i programmi, i regolamenti, gli atti di disposizione del patrimonio e il reimpiego delle somme eventualmente ricavate; e le forme e le modalità della partecipazione popolare di cui all'articolo 27.

3. Lo statuto è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II.

STRUTTURE

Art. 4.

(Ordinamento del Corpo)

1. Il Corpo si articola come segue:
 - a) comitato amministrativo;
 - b) presidente del comitato amministrativo;
 - c) direttore;
 - d) collegio dei revisori.

2. Le articolazioni periferiche del Corpo sono determinate ai sensi dell'articolo 3 e corrispondono, di norma, per competenza territoriale, a quelle delle regioni e degli enti locali territoriali.

Art. 5.

(Comitato amministrativo)

1. Al comitato amministrativo spettano tutte le competenze per l'amministrazione e

la gestione del Corpo che non siano deman-
date dalla presente legge ad organi del Go-
verno della Repubblica o non siano espres-
samente riservate dalla legge o dallo statuto
ad altre strutture del Corpo.

2. Il comitato amministrativo è nominato
con decreto del Presidente della Repubbli-
ca, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri; il presidente è designato dal Mini-
stro; i componenti, in numero di sei, sono
proposti dal Ministro medesimo e scelti fra
esperti e tecnici, in prevalenza appartenenti
ad amministrazioni pubbliche, di notoria
competenza nelle discipline amministrative,
economico-aziendali, tecniche e profession-
ali attinenti ai compiti del Corpo.

3. Per i componenti appartenenti ad am-
ministrazioni statali è disposto il colloca-
mento fuori ruolo per la durata dell'inca-
rico.

4. Alle sedute del comitato partecipa, con
voto consultivo il direttore, il presidente ed
i componenti durano in carica quattro anni
e possono essere confermati per non più di
una volta.

5. Le indennità spettanti al presidente e
ai componenti il comitato stesso sono deter-
minate con decreto del Ministro di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.

Art. 6.

(Attribuzioni del comitato amministrativo)

1. Il comitato amministrativo delibera in
ogni caso:

a) i progetti di modifica dello statuto
da trasmettere al Ministro per le proposte di
competenza;

b) lo schema di programma pluriennale
e di bilancio pluriennale;

c) lo schema di bilancio preventivo e
del conto consuntivo;

d) le proposte in materia di tariffe e la
fissazione delle tariffe di determinati servi-
zi, in caso di delega ai sensi del comma 3
dell'articolo 17;

e) gli atti da cui derivano impegni di spesa eccedenti i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 16;

f) i capitolati generali per le forniture, gli appalti e gli altri contratti di maggiore rilevanza;

g) l'ordinamento, l'istituzione e la soppressione dei singoli servizi, nonché l'ordinamento e l'organizzazione del personale ivi compresa la determinazione degli organici, in attuazione delle norme di legge, degli accordi per il personale e nei limiti dello statuto;

h) la proposta al Ministro per la nomina del vice direttore del Corpo;

i) la proposta concernente l'ordinamento della scuola centrale antincendi, l'organizzazione dei corsi e l'aggiornamento professionale del personale;

l) la gestione del patrimonio del Corpo, nei limiti previsti dalla presente legge;

m) le proposte in ordine agli accordi di cui al decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

n) l'adozione di norme riguardanti il proprio funzionamento.

2. Il comitato amministrativo esprime, inoltre, parere obbligatorio in ordine ai provvedimenti concernenti il personale dirigente.

3. Per assicurare il necessario decentramento funzionale e la efficienza operativa dell'attività del Corpo, il comitato amministrativo può delegare propri atti al presidente, al direttore e ai dirigenti centrali e periferici.

Art. 7.

(Presidente)

1. Il presidente del comitato amministrativo:

a) convoca e presiede il comitato amministrativo;

b) sottoscrive i verbali delle deliberazioni;

c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni stesse;

d) nomina, nella prima seduta, il membro del comitato destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

e) esercita le competenze attribuitegli dallo statuto o delegategli dal comitato amministrativo;

f) stabilisce, anche su proposta del direttore del Corpo, gli argomenti da sottoporre al comitato amministrativo.

Art. 8.

(Direttore)

1. Il direttore del Corpo, scelto tra i dirigenti del Corpo stesso ovvero tra esperti nelle discipline tecniche e professionali attinenti ai compiti di cui all'articolo 2, è nominato per un periodo di quattro anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sentito il comitato amministrativo. La nomina è rinnovabile per una sola volta.

2. Al direttore si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la normativa di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Il direttore:

a) è preposto alla direzione dell'attività operativa del Corpo nel rispetto delle delibere adottate dal comitato amministrativo e delle direttive generali, di indirizzo politico e di alta amministrazione, che il Ministro dell'interno ritiene necessarie per l'espletamento dei servizi, specie in situazioni emergenti;

b) adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità ed il buon andamento dei servizi dandone tempestiva comunicazione al presidente del comitato amministrativo;

c) sovrintende all'organizzazione generale dei servizi del Corpo, assicurando il coordinamento dell'attività dei dirigenti

dei servizi stessi, a livello centrale e periferico;

d) adotta i provvedimenti di competenza relativi alla gestione e alla mobilità del personale, anche in esecuzione dei programmi deliberati dal comitato amministrativo e approvati dal Ministro;

e) provvede all'istruttoria degli atti di carattere generale da sottoporre al comitato amministrativo.

4. Il direttore è coadiuvato da un vice direttore, che svolge funzioni vicarie e quelle delegategli espressamente dal direttore medesimo. Il vice direttore è nominato dal Ministro, su proposta del comitato amministrativo.

Art. 9.

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed è nominato per cinque anni con decreto del Ministro, che determina anche il compenso spettante ai singoli componenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La nomina è rinnovabile per non più di una volta.

3. Sono membri effettivi:

a) un funzionario dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato, con funzione di presidente, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) un funzionario dirigente di ragioneria del Ministero dell'interno;

c) un esperto nelle discipline amministrativo-contabili.

4. Con le stesse modalità sono nominati due membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3.

5. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione del Corpo e redige le relazioni sulla gestione e sul rendiconto, da trasmettere al Ministro, al comitato amministrativo e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica-Ragioneria generale dello Stato; riferisce, inoltre, almeno semestralmente, sull'azione di controllo.

6. I membri del collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

7. Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, la cui composizione è determinata in sede di statuto.

Art. 10.

(Competenze del Ministro)

1. Oltre ai compiti espressamente attribuitigli dalle altre disposizioni della presente legge, compete al Ministro:

a) impartire direttive al comitato amministrativo, con particolare riguardo ai programmi ed ai bilanci pluriennali, e vigilare che la gestione del servizio si svolga nell'ambito dei programmi e delle direttive medesime. A tal fine sono trasmesse al Ministro, a cura del presidente, tutte le deliberazioni adottate dal comitato nonchè tutti gli atti e i dati ed elementi informativi che il Ministro richieda; il Ministro ha la potestà di sospendere, nel termine di venti giorni dal ricevimento, l'esecutività delle deliberazioni del comitato amministrativo ritenute in contrasto con le leggi, i programmi approvati e con le direttive impartite, e di richiedere al comitato amministrativo i necessari chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Entro venti giorni successivi al ricevimento dei richiesti chiarimenti il Ministro può disporre, con provvedimento motivato l'annullamento delle deliberazioni;

b) la proposta al Consiglio dei ministri dello scioglimento del comitato amministrativo, in caso di gravi irregolarità che ne compromettano il normale funzionamento tecnico-amministrativo, e della revoca, per gravi motivi, dei singoli componenti il comitato amministrativo stesso e del direttore;

c) il potere ispettivo e di inchiesta nei confronti dell'attività generale del Corpo;

d) la rappresentanza legale e processuale del Corpo;

e) l'adozione dei provvedimenti concernenti il personale dirigente, anche su proposta del comitato amministrativo;

f) la presentazione al Parlamento, unicamente al bilancio preventivo annuale, di una relazione sull'attività svolta dal Corpo;

g) la comunicazione al presidente del comitato amministrativo delle direttive generali impartite al direttore ai sensi del l'articolo 8, comma 3, lettera a).

TITOLO II

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE - CONTROLLI

CAPO I.

PROGRAMMI E BILANCI

Art. 11.

(Programma pluriennale)

1. Il Corpo opera sulla base di un programma pluriennale predisposto dal comitato amministrativo entro il 31 marzo di ogni anno, approvato dal Ministro. Il predetto programma è presentato dal Governo al Parlamento come allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Il programma, che ha durata almeno triennale e comunque non superiore al quinquennio, determina, sulla base delle

previsioni circa l'andamento e la distribuzione dei costi per centri di costo o per servizio e la previsione delle entrate, con riguardo anche alle tariffe e ai ricavi, anche per unità di prodotto, e, ove possibile, in termini di unità fisiche, gli obiettivi che il Corpo deve raggiungere nel periodo di riferimento, specificando fra l'altro il volume e la destinazione degli investimenti per aree territoriali.

3. Il programma determina almeno un indicatore della qualità del servizio del Corpo.

Art. 12.

(Bilancio pluriennale)

1. Unitamente al programma pluriennale è predisposto, approvato e trasmesso a norma dell'articolo 11 il bilancio pluriennale del Corpo. Il bilancio pluriennale, in relazione agli obiettivi dei documenti programmatici e del bilancio pluriennale dello Stato, articola in termini finanziari il programma pluriennale del Corpo con riguardo al medesimo periodo di riferimento.

2. Il programma e il bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in occasione del bilancio annuale.

Art. 13.

(Bilanci annuali e conti consuntivi)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato amministrativo approva la proposta di bilancio preventivo dell'anno successivo che definisce, nell'ambito del bilancio pluriennale, gli obiettivi per l'esercizio cui si riferisce e determina le previsioni sull'andamento di cassa dell'esercizio stesso.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il comitato amministrativo delibera il conto consuntivo annuale redatto in conformità alle norme delegate di cui all'articolo 16.

3. Le spese sono raggruppate o codificate in modo da consentire la normalizzazione o il consolidamento dei conti del settore pubblico.

4. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente la valutazione della misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti e l'analisi dei motivi del loro eventuale mancato raggiungimento.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, ai bilanci annuali del Corpo si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nonchè al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 14.

(Finanziamento)

1. Per il finanziamento delle spese del Corpo, oltre agli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e ad ogni altra entrata iscritta nella parte attiva del bilancio, sono previsti stanziamenti su appositi capitoli del bilancio annuale del Corpo, da finanziare a carico del bilancio dello Stato.

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare dei finanziamenti deve tenersi conto, per quanto possibile, dei criteri e degli obiettivi indicati nel programma pluriennale di cui all'articolo 11 e dei costi *standard* per centro di costo o per servizio, determinati sulla base di un confronto tra i costi dei centri o dei servizi di analoghe caratteristiche e dimensioni.

3. Nel caso che si accerti che i costi effettivi siano superiori a quelli *standard*, come determinati al comma 2, devono disporsi le misure di riduzione dei costi anche attraverso la ristrutturazione dei servizi.

CAPO II.

PATRIMONIO E CONTABILITÀ

Art. 15.

(Patrimonio)

1. Il Corpo dispone del patrimonio costituito dai beni del demanio e del patrimonio

pubblico in uso al Corpo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, su proposta del comitato amministrativo, di intesa con il Ministro delle finanze, predispone gli inventari e i registri per la ricognizione dei beni di cui al comma 1.

3. I beni che fanno parte del patrimonio non possono formare oggetto di diritti di terzi se non nei modi e nei limiti da stabilirsi con il decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 16. Gli atti di straordinaria amministrazione dei beni mobili sono autorizzati dal Ministro su proposta del comitato amministrativo.

4. Il ricavato delle alienazioni deve essere utilizzato per l'acquisto di nuovi beni.

5. Il patrimonio di cui ai commi da 1 a 4 e quello che è successivamente acquisito è destinato al conseguimento delle finalità indicate all'articolo 1 e all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2.

Art. 16.

(Norme di contabilità)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'approvazione dello statuto, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il comitato amministrativo, un decreto legislativo concernente la gestione contabile e patrimoniale del Corpo e la disciplina dei procedimenti contrattuali, anche in deroga alle disposizioni contenute nella normativa sulla contabilità generale dello Stato.

2. Il decreto di cui al comma 1 si conforma ai principi e alle disposizioni della presente legge tenendo conto, in particolare, dell'autonomia contabile e di gestione riconosciuta al Corpo e delle esigenze di economicità e tempestività della relativa attività.

3. Le norme stesse devono attenersi ai seguenti criteri:

a) deve essere prevista l'istituzione, nell'ambito del Corpo, di un servizio o ufficio di ragioneria, con esclusivi compiti amministrativo-contabili;

b) deve essere definito un sistema di scritturazioni contabili, compatibile con le disposizioni della presente legge in materia di bilancio, idonea a rilevare la situazione economica, anche per centri di costo;

c) devono essere determinati i limiti di valore di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), e devono essere stabiliti criteri per l'adeguamento automatico di detti limiti alle variazioni dell'indice del costo della vita rilevato dall'ISTAT;

d) la gestione del patrimonio è demandata al comitato amministrativo, salva facoltà di quest'ultimo di delegare al direttore ovvero ai dirigenti centrali e periferici gli atti di ordinaria amministrazione;

e) deve essere prevista l'istituzione di particolari uffici tecnici, dotati di personale qualificato, con compiti di studio, progettazione, direzione e collaudo in materie per le quali è prevista una specifica competenza del Corpo;

f) in armonia con le disposizioni vigenti e da emanarsi per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di lavori pubblici e di fornitura devono essere previsti, quali metodi ordinari di aggiudicazione dei contratti, l'asta pubblica e la licitazione privata e devono essere determinati i casi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata o alla esecuzione in economia;

g) è di massima previsto, quale sistema di aggiudicazione degli appalti di opera, quello dell'offerta più conveniente da determinarsi sulla base di tutti gli elementi dell'offerta stessa;

h) devono essere individuate le ipotesi in cui può prevedersi la soppressione di tutti i pareri e gli altri adempimenti che comportino l'intervento obbligatorio di organi esterni al Corpo nel procedimento contrattuale fatta eccezione per quelli previsti dalla presente legge;

i) possono essere affidate funzioni consultive in materia contrattuale ad organi collegiali interni, ai quali possono essere chiamati a partecipare, nei casi da determinarsi da parte del comitato amministrativo, esperti e tecnici estranei al Corpo;

l) le disposizioni in materia di anticipazione del prezzo e di revisione dei prezzi contrattuali si devono ispirare per quanto possibile alle norme e agli usi del settore privato;

m) deve essere disciplinata l'attribuzione delle funzioni di ufficiale rogante per i contratti da stipulare nell'interesse del Corpo.

Art. 17.

(Tariffe)

1. La misura e l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo sono determinati, sentito il comitato amministrativo, con decreto del Ministro, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e col Ministro delle finanze.

2. I proventi dei servizi di cui al comma 1 sono introitati, annualmente nella parte attiva del bilancio del Corpo.

3. Con il decreto di cui al comma 1 può essere delegata al comitato amministrativo la fissazione delle tariffe di determinati servizi.

Art. 18.

(Trattamento tributario)

1. Si applicano al Corpo le norme vigenti sul trattamento tributario per le amministrazioni dello Stato.

CAPO III.

CONTROLLI

Art. 19.

(Controllo della Corte dei conti)

1. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del Corpo:

a) verificando la regolarità dei dati contabili esposti nel conto consuntivo, secondo le norme vigenti in materia;

b) accertando, anche nel corso dell'esercizio, la legittimità e la regolarità di atti, operazioni, comportamenti anche omissivi e risultati relativi alle entrate e alle spese, nella loro globalità ovvero per singoli casi, materie o settori, con riguardo agli obiettivi stabiliti dalle leggi, dai programmi ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, tenendo conto dei costi, dei modi e dei tempi dell'attività gestionale.

2. Gli specifici criteri di valutazione relativi alle diverse materie non determinati dalla legge o dai programmi sono indicati in apposite istruzioni generali adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro.

3. Le determinazioni della Corte dei conti sono pubblicate con deposito in segreteria e comunicate al presidente del comitato amministrativo, al Ministro ed alla Presidenza del Consiglio.

4. Le determinazioni medesime sono sottoposte al riesame delle sezioni riunite in sede di controllo quando il Ministro, su proposta del comitato amministrativo e previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, ritenga di non darvi seguito e ne faccia immediata comunicazione alla Corte. La pronuncia delle sezioni riunite è pubblicata e comunicata in conformità al comma 3.

5. In ogni altro caso, i funzionari del Corpo preposti ai servizi interessati alle de-

terminazione della Corte dei conti, debbono dare a questa ultima notizia dei provvedimenti e di ogni altra misura consequenzialmente adottata, per quanto di propria competenza. Alle sedute della Corte dei conti e delle sezioni riunite di cui ai commi da 1 a 4 assiste un magistrato della procura generale.

Art. 20.

(Poteri istruttori della Corte dei conti)

1. Il Corpo ha l'obbligo di comunicare alla Corte dei conti tutti gli atti che comportino spesa e i magistrati addetti al controllo possono richiedere documenti e notizie necessarie all'esercizio del medesimo, con prefissione di un termine.

2. In caso di ritardo o inottemperanza, salve le sanzioni di legge, la Corte dei conti può disporre l'acquisizione diretta, incaricando uno o più magistrati assistiti da funzionari di revisione. Negli stessi modi, la Corte può altresì disporre ispezioni ed accertamenti diretti presso gli uffici del Corpo nonchè audizioni personali. Essa, inoltre, sentito il comitato amministrativo, può stabilire adempimenti periodici da parte del Corpo anche mediante invio di questionari, prospetti e simili, nei limiti di quanto sia strettamente indispensabile all'esercizio del controllo.

3. Per le ispezioni e gli accertamenti di cui al comma 2 la Corte dei conti ha il potere di avvalersi di organi ed uffici del Corpo, facendone richiesta con la fissazione di un termine per l'adempimento, ovvero richiedendo la partecipazione di funzionari del Corpo alle ispezioni e agli accertamenti espletati dai magistrati della Corte.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 21.

(Personale)

1. Il rapporto d'impiego del personale del Corpo è disciplinato dall'articolo 2, comma

4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. La prima determinazione degli organici e delle singole qualifiche viene stabilita nelle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 22.

(Personale volontario del Corpo)

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, un decreto legislativo inteso a disciplinare compiutamente il reclutamento e l'impiego del personale volontario previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni.

2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le prestazioni del personale volontario devono essere a tempo determinato o saltuarie in modo da non costituire i presupposti per un rapporto permanente di pubblico impiego;

b) specifiche disposizioni devono regolare lo stato giuridico del personale volontario, in particolare per quanto concerne i sistemi di reclutamento, anche per quanto attiene all'idoneità psicofisica e attitudinale, la formazione professionale, i limiti di età per la cessazione dal servizio, i casi e le modalità per l'esonero dal servizio per incapacità, o insufficiente rendimento, assicurando la garanzia del contraddittorio;

c) deve essere assicurata da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, la conservazione del posto occupato e deve essere altresì garantito un trattamento economico pari a quello iniziale del personale permanente;

d) devono stabilirsi norme intese a disciplinare l'assicurazione del personale volontario contro gli infortuni in servizio e le

infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, prevedendo l'esonero dell'amministrazione da ogni responsabilità, i relativi massimali e criteri per il loro aggiornamento, l'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale delle spese di degenza e di cura, a seguito degli infortuni e delle infermità innanzi indicate in armonia a quanto previsto nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

e) devono essere individuati i settori, le condizioni e gli ambienti territoriali di impiego del personale volontario, tenendo conto in particolare della formazione professionale acquisita, l'intervento del personale volontario deve svolgersi di norma nel territorio di competenza del distacco volontario di assegnazione, salvo in caso di gravi calamità o catastrofi.

3. La disciplina prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, per il personale volontario del Corpo resta ferma fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

TITOLO IV

COLLEGAMENTI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 23.

(Collegamenti istituzionali)

1. Il Corpo svolge la propria attività in coordinamento con quella delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali nonchè di altri organismi, pubblici e privati, i cui compiti istituzionali attengono alle materie individuate dall'articolo 2, in modo da assicurare il più compiuto ed efficace esercizio delle rispettive attribuzioni.

Art. 24.

(Coordinamento con le regioni)

1. Il commissario del Governo nella regione coordina l'attività delle strutture regionali del Corpo con quella svolta, nei settori connessi all'attività del Corpo, da organi ed enti regionali.

2. A tal fine e nel quadro dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il commissario del Governo nella regione armonizza l'attività delle strutture regionali del Corpo con gli indirizzi della programmazione regionale, e promuove, anche mediante incontri periodici tra rappresentanti del Corpo e quelli della regione interessata, le forme di collaborazione necessarie per l'attuazione degli interventi programmati.

3. Gli organi del Corpo e le amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni notizia e documentazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni. Qualora si tratti di notizie e documenti aventi carattere di segretezza l'obbligo del segreto si estende a carico di coloro che ne abbiano ottenuta la conoscenza.

4. Resta salva ogni diversa disposizione vigente nella materia per le regioni a statuto speciale contenuta nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 25.

(Collegamenti con uffici ed enti locali)

1. I responsabili delle strutture periferiche del Corpo sono tenuti ad informare tempestivamente il prefetto su ogni fatto la cui conoscenza sia utile per consentire al prefetto medesimo l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle norme vigenti.

2. Il prefetto comunica al commissario del Governo nella regione, per l'espletamento da parte di quest'ultimo dei compiti

di cui all'articolo 24, i piani e i programmi concernenti l'attività del Corpo nell'ambito provinciale.

3. Resta salva ogni diversa disposizione in vigore nella materia per le regioni a statuto speciale, contenuta nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 26.

(Collaborazione con altri istituti)

1. Anche ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti al Corpo dall'articolo 2, lettere *s*) e *t*), il comitato amministrativo può, previa autorizzazione del Ministro, stipulare convenzioni per la collaborazione con altri istituti o enti, anche stranieri nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

Art. 27.

(Partecipazione di cittadini)

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dell'efficacia del servizio prestato, il Corpo intraprende ogni opportuna iniziativa intesa a promuovere la partecipazione e l'informazione dei cittadini e dei gruppi sociali nelle forme e con le modalità determinate nello statuto e nel rispetto dei seguenti principi:

a) il Corpo concorre alla diffusione tra la popolazione delle necessarie notizie ai fini di un'adeguata conoscenza delle tecniche di autoprotezione dai pericoli e di una qualificata e responsabile partecipazione agli interventi operativi del Corpo stesso;

b) il Corpo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *p*), organizza l'apporto dei cittadini che, per contribuire alla migliore attuazione del servizio definito dalla presente legge, intendono offrire volontariamente la loro opera e sono in possesso delle capacità richieste.

2. Nella formazione dei piani territoriali deve essere, in ogni caso, promossa la par-

tecipazione dei gruppi e delle organizzazioni sociali operanti nel territorio, prevedendo idonee forme di pubblicità e di consultazione degli atti e la motivata valutazione delle osservazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati.

Art. 28.

(Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il Servizio sanitario nazionale)

1. Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, il servizio svolto dal Corpo si esplica anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto-legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti dei servizi del Corpo, al fine del coordinamento con l'azione svolta da uffici statali regionali e da organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato sulla base dei criteri indicati dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili, e in armonia con il decreto emanato ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406.

Art. 29.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

2. Restano valide le disposizioni di prima applicazione contenute nelle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e 4 marzo 1982, n. 66.

TABELLA A

DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

QUALIFICA	LIVELLO FUNZIONALE O PARAMETRO	
Dirigente generale	C	1 (1)
Dirigenti		<u>163</u>
	Totale . . .	164

(1) Oltre 4 posti di dirigente generale fuori ruolo di cui agli articoli 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

TABELLA B

DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL QUADRO D DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO 2 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LIVELLI DI FUNZIONE				
LIVELLO DI FUNZIONE	QUALIFICA	POSTI DI QUALIFICA	FUNZIONE	POSTI DI FUNZIONE
C	Dirigente	1	Ispettore generale capo	1
			Dirigente servizio tecnico centrale	1
			Comandante scuole centrali antinc.	1
			Direttore centro studi esperienze	1
			Ispettori generali del servizio aeroportuale	3
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
			Dirigente del servizio sanitario	1
			Dirigente servizio ginnico-sportivo	1
			Dirigente dell'Ispettorato regionale e interregionale	16
			Capo di Ispettorato del servizio tecnico centrale	9
			Capo ripartizione delle scuole centrali antincendi	2
			Direttore di laboratorio del Centro studi ed esperienze	6
			Comandante provinciale	101
			Addetto ad ispettorato aeroportuale	3
			Vice dirigente del servizio sanitario	1
			Vice dirigente del servizio ginnico-sportivo	1
			Ruolo ispettivo	12
			Vice dirigente servizio sanitario	1

TABELLA C

a) CARRIERA DIRETTIVA

		Livello
1) Ruolo tecnico:		
Ispettore antincendi coordinatore	(a) 107	9°
Ispettore antincendi direttore	213	8°
Ispettore antincendi	225	7°
Totale . . .	545	
2) Servizio ginnico sportivo:		
Ispettore ginnico-sportivo direttore	1	8°
Ispettore ginnico-sportivo	2	7°
Totale . . .	3	
3) Servizio sanitario:		
Medico coordinatore	1	9°
Medico direttore	1	8°
Medico	25	7°
Totale . . .	27	

b) CARRIERA DI CONCETTO RUOLO TECNICO

Qualifica:		
Collaboratore tecnico antincendi	315	7°
Assistente tecnico antincendi	290	6°
Totale . . .	605	

c) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA

		Livello
Qualifica:		
Capo reparto	3.640	6°
Capo squadra	8.600	6°
Totale . . .	12.240	

d) CARRIERA DEI VIGILI

		Livello
Qualifica:		
Vigile	17.500	5°
Totale . . .	17.500	

e) CARRIERA DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

		Livello
1) Carriera di concetto:		
Capo tecnico	40	7°
Assistente tecnico	70	6°
Totale . . .	110	
2) Carriera esecutiva:		
Operatore amministrativo contabile	165	5°
Dattilografo	1.040	4°
Coadiutore	880	4°
Totale . . .	2.085	
3) Carriere degli operai:		
Operaio specializzato	400	4°
Addetto alle lavorazioni	450	3°
Totale . . .	850	

f) CARRIERE DEI SERVIZI
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

		Livello
1) Carriera direttiva*:		8°
* Ruolo ad esaurimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66.		
2) Carriera di concetto amministrativa:		
Responsabile amministrativo	170	7°
Assistente amministrativo	200	6°
Totale . . .	370	
3) Carriera di concetto di ragioneria:		
Responsabile amministrativo contabile	164	7°
Ragioniere	300	6°
Totale . . .	464	